D.Lgs. 81/2008 - Titolo II

Dott. Ing. Daniele Novelli

La struttura del Titolo III – Capo I
Le attrezzature di lavoro

Articolato

Capo I - Disposizioni generali

Art. 62. - Definizioni

Art. 63. - Requisiti di salute e di sicurezza

Art. 64. - Obblighi del datore di lavoro

Art. 65. - Locali sotterranei o semisotterranei

Art. 66. - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

Art. 67. - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

Capo II - Sanzioni

Art. 68. - Sanzioni per il datore di lavoro

Allegati

ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. *AMBIENTI DI LAVORO*
2. *PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI*
3. *VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS*
4. *MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE*
5. *PRIMO SOCCORSO*
6. *DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE*

Le definizioni

- La definizione di luogo di lavoro, ai fini dell’applicazione del titolo II, viene ampliata rispetto a quella dell’art. 30 del D.Lgs. 626/94, in quanto:
  - Si parla di “luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro” , anziché di “luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro”
  - Sono compresi “i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale”, prima esclusi se situati fuori dall’area edificata dell’azienda.

- Le esclusioni sono le stesse dell’art. 30 D.Lgs. 626/94 (mezzi di trasporto, cantieri temporanei o mobili, industrie estrattive, pescherecci), salvo quanto previsto pri i campi, boschi e terreni.

Le principali novità: i requisiti di salute e di sicurezza (art. 63)

- I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. I requisiti dell’allegato IV sono derivati dalla legislazione previgente (DPR 547/55, DPR 303/56)

- E’ correttamente inserito tra i requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro quello relativi alle particolari esigenze dei lavoratori disabili, prima inserito all’art. 30 del D.Lgs. 626/94 (definizioni). Resta salva la non applicabilità di questo requisito ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993 (salvo adottare misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale).

- E’ ancora prevista la possibilità di adottare misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente, quando sussistano vincoli urbanistici o architettonici che impediscono gli adempimenti dei requisiti dell’allegato IV, previa
  - consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
  - autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente

- I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro (art. 64)

- Sono rimasti sostanzialmente gli stessi previsti dall’art. 32 D.Lgs. 626/94, salvo richiamare il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza indicati all’art. 63 (commi 1, 2, 3)

Le principali novità: locali sotterranei o semisotterranei (art. 65)

- Riporta il contenuto dell’art. 8 D.P.R. 303/56 con le seguenti modifiche:
  - Si richiedono idonee condizioni di microclima, anziché ai mezzi di protezione contro l’umidità
  - Si fa riferimento all’organo di vigilanza (anziché all’”Ispettorato del lavoro, d’intesa con l’ufficiale sanitario”) quale soggetto che può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi (prima si parlava di “emanazioni nocive” e si faceva unicamente riferimento all’esposizione a “temperature eccessive”), sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di salubrità dei locali previste dal comma 2 dell’art. 65

Le principali novità: lavori in ambienti sospetti di inquinamento (art. 66)

- E' sostanzialmente l'art. 25 del DPR 303/56 (pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili), con le seguenti modifiche:
  - Alcune modifiche di tipo lessicale, tendenti a precisare meglio:
    - "è vietato consentire l'accesso …" anziché "è vietato far entrare …"
    - Si parla di "… ove sia possibile il rilascio di gas deleteri …" anziché di "… dove possano esservi gas deleteri …"
    - Si parla di "… sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori …" anziché di "… sia stata preventivamente accertata l'esistenza di condizioni necessarie per la vita …"
  - Viene introdotto l'obbligo di rispettare dimensioni delle aperture di accesso tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Le principali novità: notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio (art. 67)

- Costituisce la revisione dell’art. 48 DPR 303/56 (luoghi di lavoro adibiti a lavorazioni industriali ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori)

- Modifiche:
  - A monte della notifica, si prescrive espressamente l’obbligo di eseguire “nel rispetto della normativa di settore” la costruzione, ampliamenti ecc. degli edifici e dei locali da adibire a lavorazioni industriali
  - Si parla di “notifica all’organo di vigilanza competente per territorio”, laddove prima si parlava di “… darne notizia all’Ispettorato del Lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente”
  - Si parla di “l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati” laddove prima si parlava di “L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.”

Le principali novità: notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio (art. 67)

- Modifiche:
  - Viene eliminato il periodo dell’art. 48: “L'Ispettorato del lavoro tiene conto nelle sue determinazioni delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.”
  - Viene eliminato il periodo dell’art. 48: “Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto.”
  - Viene precisato che la notifica ai sensi dell’art. 67 e' valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5 (tenuta della documentazione).

Sanzioni per il datore di lavoro (art. 68)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 62	Definizioni	-----	
Art. 63	Requisiti di salute e sicurezza	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	La sanzione è quella prevista per l'art. 64
Art. 64	Obblighi del datore di lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	Sanzioni ex art. 89 comma 2 lett. a per violazione art. 32 D.Lgs. 626/94: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 milioni a 8 milioni di lire
Art. 65 c. 1 e 2	Locali sotterranei e semisotterranei	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	Sanzioni ex art. 58 lett. a per violazione art. 8 DPR 303/56: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 milioni a 8 milioni di lire
Art. 65 c. 3	Locali sotterranei e semisotterranei (deroghe)	-----	
Art. 66	Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	Arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da 4.000 a 16.000 euro	Sanzioni ex art. 58 lett. a per violazione art. 8 DPR 303/56: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 milioni a 8 milioni di lire
Art. 67 c. 1 e 2	Notifica all'organo di vigilanza	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro	Sanzioni ex art. 58 lett. b per violazione art. 48 commi 1 e 2 DPR 303/56: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 milione a 5 milioni di lire
Art. 67 c. 3 e 4	Notifica all'organo di vigilanza (limiti e tenuta dei documenti)	-----	